SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 giugno 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

Si dà avviso che alla pag. 15 di questo fascicolo della serie generale sono pubblicati i diari delle prove di esame di alcuni bandi di concorsi, in quanto la edizione della 4ª serie speciale - CONCORSI *ed* ESAMI, datata 13 giugno 1989, non può uscire per motivi tecnici. Tali diari saranno ripubblicati nella 4ª serie speciale - CONCORSI *ed* ESAMI - n. 45 datata 16 giugno 1989.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1989.

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma, alla compilazione del bilancio d'esercizio secondo i modelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1978, recante l'approvazione di modelli di bilancio degli enti e imprese che esercitano le assicurazioni, in attuazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1950 di approvazione di nuovi modelli di bilancio per l'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Vista la domanda in data 14 ottobre 1988 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione a compilare il proprio bilancio utilizzando i modelli, i relativi allegati nonché i moduli approvati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1978;

Vista la lettera in data 27 dicembre 1988, n. 823586, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Considerato che l'adozione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni della modulistica utilizzata dalle imprese private consente un controllo su basi uniformi sia degli importi iscritti in bilancio sia delle rilevazioni statistiche;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza predetta;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, è autorizzato a redigere il proprio bilancio utilizzando i modelli, i relativi allegati nonché i moduli approvati con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1978.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni dovrà altresì utilizzare, per il portafoglio in cessione legale, ulteriori moduli 5 e 7 approvati con il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1978.

Art. 3.

È abrogato il secondo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1978.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1989

COSSIGA

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

89A2563

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1989.

Scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 23 di Tropea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che le gravi irregolarità commesse dagli amministratori dell'unità sanitaria locale n. 23 di Tropea (Catanzaro) oltre ad essere causa della paralisi funzionale dell'ente, hanno determinato localmente uno stato di acuto fermento che costituisce un continuo e sempre più grave pericolo per l'ordine pubblico, già seriamente minacciato;

Ritenuto che ai fini di rimuovere la causa di una così pericolosa ed incontenibile situazione, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari della citata unità sanitaria locale;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea dell'associazione intercomunale e il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 23 di Tropea (Catanzaro) sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Antonio Pusateri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale n. 23 di Tropea (Catanzaro) fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente, al comitato di gestione ed all'assemblea dell'associazione intercomunale di detta unità sanitaria locale.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'unità socio-sanitaria locale n. 23 di Tropea (Catanzaro), che comprende alcuni comuni, quali quelli di Zambrone, Zungri, Parghelia, San Calogero, Nicotera e Limbadi, tristemente noti per l'accertata presenza di clan mafiosi, da tempo ha improntato la propria attività a criteri arbitrari e clientelari che costituiscono il riflesso, nel campo dell'amministrazione pubblica, delle influenze negative che dette organizzazioni esercitano sul territorio ricompreso nella competenza della U.S.L. medesima.

Tra gli stessi amministratori e dipendenti di detta struttura sanitaria è stata riscontrata la presenza di soggetti legati ad associazioni di tipo mafioso. Ciò risulta con chiarezza sia dalle informazioni fornite dall'Arma dei carabinieri di Tropea — presso la quale pendono numerose denuncie contro gli amministratori in questione — sia, in particolare, dal rapporto presentato dall'alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

Quest'ultimo rapporto è stato predisposto su richiesta del prefetto di Catanzaro, il quale, attese le gravi irregolarità rilevate nella gestione dell'unità sanitaria locale interessata, ha invitato l'alto commissario ad esercitare i poteri di accesso e accertamento presso detta unità sanitaria locale, ex art. 1 del decreto-legge n. 629/1982, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 762.

Nel rapporto come sopra redatto si denunciano fatti e comportamenti dai quali emerge con chiarezza una costante collaborazione tra gli amministratori della citata unità sanitaria locale e la malavita organizzata del luogo; particolarmente vengono evidenziati i rapporti tenuti dal presidente e dai membri del comitato di gestione con soggetti pluripregiudicati e diffidati di p.s., rapporti questi ultimi che per essere ampiamente noti nell'ambiente locale hanno creato una situazione di forte diffidenza, ed anche di intimidazione, nella popolazione del luogo.

Nei fatti denunciati si manifesta in modo palese l'intenzione degli amministratori e dipendenti dell'unità sanitaria locale di procurarsi vantaggi ingiusti attraverso l'assunzione del controllo diretto o indiretto di attività economiche, specialmente mediante provvedimenti di autorizzazione, e di concessione di appalti e di servizi pubblici. Al riguardo, si richiama l'episodio più emblematico costituito dall'affidamento della gestione del bar sito all'interno dell'ospedale al figlio di un noto esponente della mafia locale.

Mette conto rilevare, inoltre, che il competente collegio dei revisori dei conti ha riscontrato gravi inadempienze contabili delle quali è stata data notizia alla procura della Corte dei conti, ed alla procura della Repubblica; risulta, altresì, che l'organo regionale di controllo ha più volte invitato, senza risultato, l'amministrazione interessata a rimuovere le numerose irregolarità riscontrate nell'assunzione di personale, negli avanzamenti di carriera, negli affidamenti degli incarichi.

Da tali episodi sono scaturiti numerosi procedimenti penali a carico dei componenti gli organi di detta unità sanitaria locale per reati contro la pubblica amministrazione e per associazione a delinquere di stampo mafioso.

La situazione di illegalità vigente all'interno dell'unità sanitaria locale n. 23 di Tropea ha comportato immediati risvolti sulla sicurezza e sulla quiete pubblica, compromettendo gravemente l'ordine pubblico, così come dimostrato dal perenne stato di malcontento generale creatosi nell'ambiente locale, dalle vibrate proteste da parte degli operatori sanitari e da parte delle organizzazioni sindacali.

In seguito a ciò il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento degli organi dell'unità sanitaria locale n. 23 di Tropea, disponendo, nel contempo, la sospensione in virtù del complessivo dettato dagli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2689.

Tutto ciò considerato, si ritiene che nella specie ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento, ai sensi delle summenzionate disposizioni, di detti organi in quanto la loro permanenza in carica potrebbe dar luogo ad ulteriori più gravi turbative dell'ordine pubblico.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 23 di Tropea (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale stessa nella persona del dott. Antonio Pusateri.

Roma, addì 13 maggio 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A2562

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 giugno 1989.

Approvazione della deliberazione del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari che determina la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 26, lettera *h)*, della legge 28 marzo 1968, n. 434;

Esaminata la deliberazione in data 4 marzo 1989 con la quale il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari ha determinato per l'anno 1990 la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento;

Decreta:

È approvata la deliberazione in data 4 marzo 1989 del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, allegata al presente decreto, che determina per l'anno 1990 la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1989

Il Ministro: VASSALLI

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

DELIBERAZIONE INTEGRALE

adottata dal consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, in data 4 marzo 1989 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 434, sulla «Misura del contributo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari».

Il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, a norma dell'art. 26, lettera *h)*, della legge 28 marzo 1968, n. 434, ha deliberato, in data 4 marzo 1989, di stabilire, per l'anno 1990 in L. 20.000, la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari.

Il presidente: ALUISETTI

Il consigliere segretario: BOTTARO

89A2555

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 maggio 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 giugno-14 luglio 1989, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 13 maggio 1989, con il quale è stato fissato nella misura del 13,80 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 maggio-14 giugno 1989;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 giugno-14 luglio 1989, è pari al 13,20 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 giugno-14 luglio 1989, è pari al 13,20 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 giugno-14 luglio 1989, è pari al 13,70 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1989

Il Ministro: AMATO

89A2440

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 aprile 1989.

Aggiornamento dell'elenco del personale delegato al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e modificazione della forma di rilascio delle tessere di riconoscimento per i funzionari incaricati del controllo medesimo.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 93/15 del 17 aprile 1968, concernente la produzione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e la vendita degli stessi ad imprenditori vivaistici e ad agricoltori residenti in Paesi della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969, e successive modificazioni, che ha recepito nella legislazione nazionale la predetta direttiva comunitaria;

Visto in particolare l'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, ai sensi del quale è demandato all'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto (Treviso) il controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per la loro immissione in commercio, controllo da esercitare secondo le direttive impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il secondo comma del predetto art. 12 con il quale il menzionato istituto ha facoltà di avvalersi, nell'esercizio di tale controllo, degli ispettorati provinciali dell'agricol-

tura, degli osservatori per le malattie delle piante, degli enti di sviluppo agricolo ed altri che, per statuto o regolamento, non perseguono fini commerciali e si propongono di promuovere il progresso della viticoltura;

Visto in particolare l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969 ai sensi del quale i delegati al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite sono autorizzati ad effettuare tale controllo sulle colture in campo, nonché durante la raccolta, manipolazione, commercializzazione e confezione dei materiali stessi e che nell'esercizio di tali attribuzioni, i delegati stessi hanno funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria;

Viste le autorizzazioni delle regioni a propri funzionari qualificati di prestare la loro attività al servizio dell'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano per il controllo e la certificazione del materiale di moltiplicazione della vite;

Viste le attribuzioni di compiti a funzionari del servizio controllo vivai e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio delle attività del servizio stesso;

Considerato che ai predetti funzionari deve essere rilasciata, per l'identificazione personale, una speciale tessera per l'esercizio delle funzioni inerenti il servizio di controllo e certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

Considerata la necessità di variare la forma di rilascio delle succitate tessere di riconoscimento passando dal sistema cartaceo, tuttora in vigore per questo servizio, ad un sistema termo-plastificato già adottato dall'Amministrazione per il servizio repressione frodi;

Considerata altresì la necessità di aggiornare l'elenco dei funzionari adibiti al controllo e certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

Considerato che i delegati al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite per l'esercizio di tali funzioni sono autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 12, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/69, e che quindi il rilascio delle tessere di riconoscimento ai suddetti delegati, compete allo stesso e che sia opportuno effettuarlo attraverso apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti funzionari, autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/69 e dell'art. 221, ultimo comma, del codice di procedura penale:

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Pilo dott. Vincenzo, dirigente generale;
Montanari dott. Ermando, primo dirigente;
Belardelli p.a. Cesare Franco, funzionario.

Regione Veneto:

Pizzoli p.a. Livio, funzionario;
Loffredo p.a. Carmine, istruttore direttivo;
Terranova dr. Giangiacomo, funzionario;
Randone p.a. Gaetano, istruttore;
Lanzoni p.a. Aldo, funzionario;
Sanzovo p.a. Mose, funzionario;
Angelini p.a. Umberto, istruttore direttivo.

Istituto sperimentale di viticoltura - Conegliano (Treviso):

Calò prof. Antonio, direttore ordinario;
Stramaglia dott. Luigi, funzionario agrario;
Liuzzi Angelina, collaboratore agrario;
Coccato dott. Sergio, collaboratore agrario;
Lot dott. Sergio, collaboratore agrario.

Regione Val d'Aosta:

Verrat p.a. Avio, funzionario.

Regione Lombardia:

Facoetti p.a. Francesco, dirigente servizio;
Marengoni dott. Marco, funzionario istruttore;
Formigoni p.a. Giuseppe, funzionario;
D'Attoma p.a. Renzo, primo dirigente;
Colombo dott. Emilio, dirigente servizio;
Scupelli p.a. Romano, primo dirigente;
Grippa dott. Antonio, primo dirigente.

Regione Piemonte:

Serra p.a. Giuseppe, funzionario.

Regione Trentino-Alto Adige:

Oberhaimer p.a. Alois, funzionario;
Benetti dott. Umberto, direttore.

Regione Friuli-Venezia Giulia:

Prezza p.a. Ariedo, segretario tecnico.

Regione Liguria:

Lodi dott. Andrea, dirigente.

Regione Emilia-Romagna:

Zuppiroli p.a. Giuliano, istruttore;
Pradelli dott. Alessio, dirigente.

Regione Umbria:

Menaguale p.a. Lorenzo, istruttore.

Regione Marche:

Corridoni dott. Giancarlo, dirigente.

Regione Toscana:

Terzi dott. Alessandro, istruttore tecnico direttivo;
Bertelli p.a. Michele, funzionario;
Pasquetti dott. Bernardo, primo dirigente;
Alfano dott. Mario, primo dirigente;
Lo Dico dott. Girolamo, funzionario;
Saletti p.a. Sileno, funzionario;
Pacini dott. Giovanni, primo dirigente;
Santioni p.a. Romano, funzionario.

Regione Lazio:

Petreti dott. Alberto, primo dirigente;
Niccolai p.a. Maurizio, funzionario direttivo.

Regione Abruzzo:

Prencipe dott. Pasquale; dirigente;
Vagnoni dott. Carlo, funzionario.

Regione Molise:

Patete p.a. Gino, funzionario.

Regione Campania:

Percuoco dott. Carlo, dirigente;
Manzo dott. Michele, funzionario.

Regione Basilicata:

Sansone dott. Raffaele, dirigente;
Muscillo dott. Franco, istruttore direttivo.

Regione Puglia:

Cappelluti dott. Felice, primo dirigente;
Albanese dott. Umberto, primo dirigente;
Aprile p.a. Salvatore, esperto tecnico;
Lo Martire dott. Ettore, primo dirigente;
Padalino dott. Oronzo, primo dirigente;
Renna dott. Domenico, primo dirigente.

Regione Calabria:

Plastino dott. Giovanni, funzionario.

Regione Sicilia:

Rampolla p.a. Lelio, assistente tecnico;
Ussano dott. Concetto, dirigente;
Blundetto p.a. Natale, assistente tecnico;
Comitini p.a. Giuseppe, assistente tecnico;
Modica p.a. Antonino, assistente tecnico;
Di Trapani p.a. Aldo, assistente tecnico;
Bucceri dott. Giuseppe, dirigente tecnico;
Pecorella p.a. Andrea, assistente tecnico.

Regione Sardegna:

Sanna p.a. Pinuccio, perito agrario forestale;
Dettori p.a. Mario, perito agrario forestale;
Filindeu dott. Antonio Pasquale, agronomo.

Art. 2.

I suddetti delegati al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite possono visitare i campi destinati alla produzione di materiale di moltiplicazione, i depositi, i magazzini di vendita all'ingrosso ed al minuto, i locali adibiti alla conservazione, confezione, disinfestazione dei suddetti materiali, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali ed aeroportuali, i carri ferroviari, gli aerei, i galleggianti, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci; possono altresì procedere al prelevamento di campioni ed all'accertamento delle violazioni di carattere contravvenzionale.

Nelle visite ai magazzini e carri ferroviari ed ai magazzini portuali ed aeroportuali, i delegati al controllo sono accompagnati rispettivamente dalla Polizia ferroviaria, da quella portuale e da quella tributaria.

Art. 3.

Le tessere di riconoscimento rilasciate ai delegati al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, in cartoncino telato con relative foderine di plastica idonee alla termo-saldatura, dovranno riportare il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita del funzionario addetto al controllo nonché una fotografia con la firma del titolare apposte sul retro della tessera.

Art. 4.

Contestualmente al rilascio delle nuove tessere, cesserà — a tutti gli effetti — la validità delle tessere di riconoscimento rilasciate in precedenza al personale addetto al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1989.

Il Ministro: MANNINO

89A2569

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 15 maggio 1989.

Aggiornamento dell'elenco delle sigle di individuazione delle navi e dei galleggianti.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 10 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 309 e 313 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, e le successive modificazioni, con i quali furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Considerato che con il citato decreto 18 luglio 1959 all'ufficio circondariale marittimo di Marina di Carrara e alla delegazione di spiaggia di Marina di Massa, in quanto compresi nel compartimento marittimo di Viareggio, furono attribuite, rispettivamente, le sigle 1-VG e 2-VG;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1988, n. 570, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1989, con il quale il

suddetto ufficio circondariale marittimo di Marina di Carrara è stato elevato a capitaneria di porto, con conseguente variazione della circoscrizione della direzione marittima di Livorno;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni, è apportata la seguente variante:

dopo «Foce di Magra» del compartimento marittimo di La Spezia, aggiungasi:

compartimento marittimo di Marina di Carrara - sigla assegnata: MC;

compartimento marittimo di Marina di Massa - sigla assegnata: 1-MC.

Art 2.

È abrogato il decreto ministeriale 18 luglio 1959 per la parte che concerne l'attribuzione delle sigle 1-VG e 2-VG rispettivamente all'ufficio circondariale marittimo di Marina di Carrara — ora capitaneria di porto — e alla delegazione di spiaggia di Marina di Massa, ora compresa nel compartimento marittimo di Marina di Carrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1989

Il Ministro: PRANDINI

89A2564

DECRETO 22 maggio 1989.

Proroga delle operazioni di revisione delle patenti nautiche.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 12 ottobre 1985) relativo alla revisione generale delle patenti nautiche;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 6 dicembre 1985);

Considerato l'elevato numero di istanze presentate ai competenti uffici per la revisione delle patenti nautiche prevista dal comma 2 del decreto ministeriale 22 luglio 1985, come modificato dal decreto ministeriale 27 novembre 1985;

Decreta:

Art. 1.

Tutte le operazioni di revisione delle patenti nautiche di cui al secondo comma del decreto ministeriale 22 luglio 1985, e successiva modifica, indipendentemente dalla data del loro rilascio, sono prorogate sino al 30 giugno 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1989

Il Ministro della marina mercantile
PRANDINI

Il Ministro dei trasporti
SANTUZ

89A2595

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 aprile 1989.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e del testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Valuta reale estera» ed autorizzazione ad elevare l'aliquota del rendimento del fondo «Valuta reale» per specifici contratti di assicurazione sulla vita, secondo quanto richiesto dalla Società reale mutua di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 15 luglio 1988, 15 settembre 1988, 22 novembre 1988 e 28 novembre 1988 della Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e del testo del regolamento della gestione degli investimenti

denominata «Valuta reale estera» nonché l'autorizzazione ad elevare l'aliquota del rendimento del fondo «Valuta reale» per specifici contratti di assicurazione sulla vita;

Viste le lettere in data 22 febbraio 1989, n. 920647, e 27 febbraio 1989, n. 920683, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizza e il testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Valuta reale estera» presentati dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

1) tariffa n. 748 - assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante, con controassicurazione, espressa in marchi tedeschi (30%), franchi svizzeri (30%) e dollari U.S.A. (40%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita e della clausola di cambio da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita di cui al precedente punto 1);

3) regolamento della gestione «Valuta reale estera».

Art. 2.

La Società reale mutua di assicurazioni è autorizzata ad elevare al 95% l'aliquota del rendimento del fondo «Valuta reale» retrocessa sui contratti emessi in tariffe n. 708 - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo costante, e n. 703 - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico, entrambe approvate con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, stipulati nell'ambito della convenzione con i propri agenti capo secondo le modalità approvate con decreto ministeriale del 13 agosto 1987.

Art. 3.

La Società reale mutua di assicurazioni dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative approvate con il presente decreto, utilizzando moduli 8 e 10 distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A2577

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 8 giugno 1989.

Determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista le legge 28 gennaio 1977, n. 10, che all'art. 6 attribuisce al Ministro dei lavori pubblici il compito di stabilire, ai fini della determinazione della quota di contributo per la concessione di edificare, il costo di costruzione di nuovi edifici nonché le maggiorazioni di detto costo per le classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1977, n. 801, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 31 maggio 1977, con il quale è stato determinato, per la prima volta, detto costo di costruzione e sono state stabilite le maggiorazioni di cui al menzionato art. 6;

Visti i successivi decreti ministeriali con i quali il costo di costruzione è stato determinato annualmente nella misura e nei modi indicati nel decreto ministeriale 10 maggio 1977, n. 801;

Ritenuto che è ora necessario provvedere all'aggiornamento di detto costo in adempimento di quanto previsto dall'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, citata;

Decreta:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto il costo di costruzione dei nuovi edifici, riferito al metro quadrato di superficie, è fissato in L. 190.000 per tutto il territorio nazionale. Le modalità di determinazione sono quelle stabilite agli articoli dal 2 all'11 del citato decreto ministeriale 10 maggio 1977, n. 801.

Roma, addì 8 giugno 1989

Il Ministro: FERRI

89A2578

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 7 giugno 1989.

Modificazione degli articoli 19 e 135 del regolamento; introduzione di un articolo 135-*bis*.

Il Senato della Repubblica, nella seduta pomeridiana del 7 giugno 1989, ha adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la seguente deliberazione:

Art. 1.

All'articolo 19, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione nonché di riferire al Senato sugli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione e sulle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1».

Art. 2.

All'articolo 135, la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione».

Art. 3.

Dopo l'articolo 135 è inserito il seguente:

«Art. 135-*bis*. - ***Esame degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.*** — 1. Il Presidente del Senato invia alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento, gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini dell'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.

2. La Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresì di prendere visione degli atti del procedimento, di produrre documenti e presentare memorie.

3. La Giunta presenta la relazione scritta per l'Assemblea entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti. È ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

4. Qualora ritenga che al Senato non spetti deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria.

5. Al di fuori del caso previsto dal comma 4, la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione.

6. Presentata la relazione o decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 3, l'Assemblea si riunisce non oltre sessanta giorni dalla data in cui sono pervenuti gli atti al Presidente del Senato. Qualora manchi la predetta relazione, il Presidente del Senato nomina tra i componenti della Giunta un relatore autorizzandolo a riferire oralmente.

7. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea almeno venti Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

8. L'Assemblea è chiamata a votare in primo luogo sulle proposte di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria ai sensi del comma 4. Ove le predette proposte siano respinte e non vi siano proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Se la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte intese a negarla, l'Assemblea non procede a votazioni intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. In caso diverso sono poste in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione che si intendono respinte qualora non conseguano il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di essi.

10. Per le autorizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta riferisce oralmente al Senato che si riunisce entro quindici giorni dalla richiesta dell'autorità giudiziaria. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni della Giunta.

11. Per la validità delle riunioni della Giunta e per gli atti che le vengono trasmessi ai applicano le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 135».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 19 del regolamento del Senato, come risultante dalle presenti modificazioni, è il seguente:

— «Art. 19 *(Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari)*. — 1. La giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di ventitre Senatori ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri.

2. La Giunta procede alla verifica, secondo le norme dell'apposito Regolamento, dei titoli di ammissione dei Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica.

3. *Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'art. 68 della Costituzione nonché di riferire al Senato sugli atti trasmessi dell'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione e sulle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.*

4. Il regolamento per la verifica dei poteri previsto dal comma 2 è proposto dalla giunta per il regolamento, sentita la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ed è adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

— Il testo dell'art. 68 della Costituzione è il seguente:

«Art. 68. — I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».

— Il testo dell'art. 96 della Costituzione è il seguente:

«Art. 96. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

— Il testo dell'art. 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, è il seguente:

«Art. 10. — Nei procedimenti per i reati indicati dall'art. 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'art. 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

2. Non si applica il secondo comma dell'art. 68 della Costituzione.

3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, è convocata di diritto e delibera, su relazione della giunta di cui all'art. 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.

4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri non può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 135 del regolamento del Senato, come risultante dalle presenti modificazioni, è il seguente:

«Art. 135. — *Esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'art. 68 della Costituzione.* — 1. Le domande di autorizzazione a procedere inviate al Senato sono deferite dal Presidente all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di cui all'art. 19. A questa il Ministro competente trasmette i documenti che gli siano richiesti.

2. La Giunta non si pronuncia su una domanda di autorizzazione a procedere nel solo caso in cui il Ministro dia comunicazione che il relativo procedimento è cessato.

3. Per la validità delle riunioni della giunta in sede di esame delle autorizzazioni a procedere è prescritta la presenza di almeno un terzo dei componenti.

4. Tutti gli atti ed i documenti pervenuti alla Giunta relativi alle domande di autorizzazione a procedere possono essere esaminati esclusivamente dai componenti della Giunta stessa e nella sede di questa.

5. Il Senatore, nei cui confronti è stata richiesta l'autorizzazione a procedere in giudizio, che non si sia presentato spontaneamente al magistrato per fare dichiarazioni ai sensi del codice di procedura penale, può fornire chiarimenti alla Giunta anche mediante memorie scritte.

6. Se la domanda di autorizzazione a procedere ha per oggetto il reato di vilipendio alle Assemblee legislative, la Giunta può incaricare uno o più dei suoi componenti di un preventivo esame comune con rappresentanti della competente Giunta della Camera dei Deputati.

7. La Giunta deve riferire al Senato nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione della domanda, salvo che le sia stato concesso, e per una sola volta, un nuovo termine che non può superare quello originario.

8. Presenta la relazione o trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, la domanda viene inserita tra gli argomenti iscritti nel calendario o nello schema dei lavori in corso.

9. È ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza.

10. L'assemblea delibera sulla proposta della Giunta o, in difetto, sulla domanda di autorizzazione, udita la relazione informativa del Presidente della Giunta o di altro membro della Giunta dalla stessa espressamente delegato.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per tutte le autorizzazioni richieste al Senato ai sensi dell'art. 68 della Costituzione».

— Per il testo degli articoli 68 e 96 della Costituzione e del comma 1 dell'art. 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, si rinvia alla nota all'art. 1.

89A2615

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del presidente, degli esperti e dei rappresentanti delle categorie produttive presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 1989, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 1989, il prof. Giuseppe De Rita è stato nominato presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Con altri decreti del Presidente della Repubblica in pari data, sono stati chiamati a far parte del predetto Consiglio, in qualità di esperti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 1989, i dottori Sante Ricci, Corrado Rossitto, Antonio Martone e Piero Bassetti, nonché su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il prof. Achille Ardigò, il prof. Renato Brunetta, il dott. Pierfrancesco Giuncaioli, il prof. Francesco Liso, il prof. Vincenzo Saba, il dott. Armando Sarti, il prof. Victor Uckmar ed il dott. Antonio Patuelli.

Con ulteriore decreto del Presidente della Repubblica, sempre in data 18 maggio 1989, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 1989, sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i seguenti novantanove rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato:

Lavoratori dipendenti:

settore agricoltura e pesca: Gianfagna Andrea, Pastorino Elio, Biffi Carlo, Agostini Giuseppe;

settore industria: Pizzinato Antonio, Del Turco Ottaviano, Bordini Massimo, Brutti Paolo, Trentin Bruno, Crea Eraldo, Colombo Mario, Bentivogli Franco, Morese Raffaele, Benvenuto Giorgio, Liverani Giorgio, Laghi Ivo;

settore commercio: Letticri Antonio, Vinay Gianni, Alberti Luigia, Vanni Raffaele;

settore artigianato: Verzelli Silvano, Patriarca Stefano, Ciriaco Mario;

settore credito: Scalvinelli Guido, Marmiroli Luigi;

settore trasporti: Boni Piero, Forni Arvedo, Arconti Gaetano, Veronese Silvano;

settore assicurazione: Ammannati Sergio, Fornari Giancarlo;

settore pubblica amministrazione: Marcellino Nella, Prisco Massimo, Marini Franco, Gori Moreno, Fontanelli Giancarlo, Viganò Vincenzo, Gallotta Carmine, Greco Costantino;

dirigenti e quadri intermedi: D'Elia Fausto, Galli Davide, Arisio Luigi, Trefiletti Rosario, Polverari Maurizio.

Lavoratori autonomi:

settore coltivatori diretti: Dall'Oglio Cesare, Tantalo Michele, Crispolti G. Battista, Parlagreco Attilio, Avolio Giuseppe;

settore artigianato: Spalanzani Ivano, Meli Giorgio, Tognoni Mauro, Lanfredini Gabriele, Basso Giacomo;

settore cooperative: Mengozzi Dario, Rosafio Luigi, Giacalone Michele, D'Ulizia Luciano;

ordini professionali: Grande Stevens Franco, Boni Mario, Giorgio Rocco, Pozzoli Innocente.

Rappresentanti imprese:

settore agricoltura e pesca: Bianchi Domenico, Wallner Stefano, Bassanelli Ernesto, Marchetti Giuseppe, Bassi Aldo;

settore industria: Pininfarina Sergio, Annibaldi Paolo, Luxardo De Franchi Nicolò, Cipolletta Innocenzo, Lucarelli Ennio, Olivieri Walter, Pozzoli Piero, Sacchi Cesare, Solustri Alfredo, Anghileri Rodolfo, De Bernardi Dario, Paci Agostino, Fantoni Guido, Giovannini Giovanni;

settore commercio: Diotallevi Ezio, Giannotti Valentino, Spatafora Alfredo, Colucci Francesco, Svicher Giacomo;

settore turismo: Colombo Giovanni, Bruno Franco;

settore servizi: Perasso Giuseppe, Donati Manrico, Giacchetto Giuseppe, Boschetti Gianfranco, Perusini Perusino, Padoa Fabio, Alfonsi Pietro, Faletti Pierfranco;

I.R.I.: Prodi Romano;

E.N.I.: Reviglio Franco;

EFIM: Valiani Rolando.

89A2614

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale del notariato per il triennio 1988-1992

Con decreto ministeriale 6 giugno 1989 il collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale del notariato, per il triennio 1989-1992, è costituito come segue:

Labriola dott. Diego, notaio di Bari;

Rispoli dott. Diego, dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Stagnotto Minutolo dott.ssa Loretta, primo dirigente del Ministero del tesoro.

89A2582

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 9 giugno 1989:

Panetti Cosimo, notaio residente nel comune di Mottola, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Massafra, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sparti Giangasparc, notaio residente nel comune di Alia, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Camporeale, distretto notarile di Palermo, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

89A2603

MINISTERO DEL TESORO

N. 109

Corso dei cambi del 7 giugno 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1430,900	1430,900	1431 —	1430,900	1430,900	1430,90	1431 —	1430,900	1430,900	1430,90
Marco germanico	728,270	728,270	728 —	728,270	728,270	728,27	728,100	728,270	728,270	728,27
Franco francese	214,330	214,330	214,50	214,330	214,330	214,33	214,350	214,330	214,330	214,33
Fiorino olandese	646,490	646,490	645,75	646,490	646,490	646,49	646,600	646,490	646,490	646,49
Franco belga	34,770	34,770	34,76	34,770	34,770	34,77	34,770	34,770	34,770	34,77
Lira sterlina	2260 —	2260 —	2258,50	2260 —	2260 —	2260 —	2260,100	2260 —	2260 —	2260 —
Lira irlandese	1947 —	1947 —	1946 —	1947 —	1947 —	1947 —	1947,050	1947 —	1947 —	—
Corona danese	187,020	187,020	187 —	187,020	187,020	187,02	187,030	187,020	187,020	187,02
Dracma	8,475	8,475	8,48	8,475	—	—	8,476	8,475	8,475	—
E.C.U.	1509,500	1509,500	1508,75	1509,500	1509,500	1509,50	1509,850	1509,500	1509,500	1509,50
Dollaro canadese	1192,400	1192,400	1193 —	1192,400	1192,400	1192,40	1192,510	1192,400	1192,400	1192,40
Yen giapponese	10,044	10,044	10,03	10,044	10,044	10,04	10,041	10,044	10,044	10,04
Franco svizzero	842,360	842,360	842 —	842,360	842,360	842,36	842,910	842,360	842,360	842,36
Scellino austriaco	103,450	103,450	103,40	103,450	103,450	103,45	103,400	103,450	103,450	103,45
Corona norvegese	200,710	200,710	200,75	200,710	200,710	200,71	200,670	200,710	200,710	200,71
Corona svedese	215,650	215,650	215,25	215,650	215,650	215,65	215,520	215,650	215,650	215,65
FIM	325,920	325,920	325,50	325,920	325,920	325,92	325,700	325,920	325,920	—
Escudo portoghese	8,722	8,722	8,70	8,722	8,722	8,72	8,722	8,722	8,722	8,72
Peseta spagnola	11,221	11,221	11,25	11,221	11,221	11,22	11,225	11,221	11,221	11,22
Dollaro australiano	1082,800	1082,800	1086 —	1082,800	1082,800	1082,80	1082 —	1082,800	1082,800	1082,80

Media dei titoli del 7 giugno 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,525
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	99,950
» 10% » » 1977-92	100,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,425
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,450
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,375
» » » 22- 6-1987/91	87,175
» » » 18- 3-1987/94	70,925
» » » 21- 4-1987/94	70,875
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	97,875
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,725
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,575
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	88,050
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,600
» » » » 16- 8-1985/90	99,425
» » » » 18- 9-1985/90	99,375
» » » » 18-10-1985/90	99,350
» » » » 1-11-1983/90	101 —
» » » » 18-11-1985/90	99,725
» » » » 1-12-1983/90	101,325
» » » » 18-12-1985/90	99,625

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,025
» » » »	17- 1-1986/91	99,300
» » » »	1- 2-1984/91	100,900
» » » »	18- 2-1986/91	99,150
» » » »	1- 3-1984/91	100,225
» » » »	18- 3-1986/91	99,250
» » » »	1- 4-1984/91	100,200
» » » »	1- 5-1984/91	100,425
» » » »	1- 6-1984/91	100,700
» » » »	1- 7-1984/91	100,025
» » » »	1- 8-1984/91	99,825
» » » »	1- 9-1984/91	99,825
» » » »	1-10-1984/91	99,725
» » » »	1-11-1984/91	100 —
» » » »	1-12-1984/91	99,850
» » » »	1- 1-1985/92	98,475
» » » »	1- 2-1985/92	97,425
» » » »	18- 4-1986/92	97,400
» » » »	19- 5-1986/92	97,075
» » » »	20- 7-1987/92	97,500
» » » »	19- 8-1987/92	97,525
» » » »	1-11-1987/92	97,425
» » » »	1-12-1987/92	97,775
» » » »	18- 6-1986/93	95,425
» » » »	17- 7-1986/93	95,400
» » » »	19- 8-1986/93	95,075
» » » »	18- 9-1986/93	95,150
» » » »	20-10-1986/93	95,150
» » » »	19-12-1986/93	95,475
» » » »	18-11-1987/93	95,600
» » » »	1- 1-1988/93	97,075
» » » »	1- 2-1988/93	96,875
» » » »	1- 3-1988/93	96,850
» » » »	1- 4-1988/93	97,125
» » » »	1- 5-1988/93	98,100
» » » »	1- 6-1988/93	98,625
» » » »	1- 7-1988/93	98,175
» » » »	1- 8-1988/93	97,925
» » » »	1- 9-1988/93	97,450
» » » »	1-10-1988/93	97,275
» » » »	1-11-1988/93	97,900
» » » »	1-10-1987/94	96,050
» » » »	1- 2-1985/95	95,275
» » » »	1- 3-1985/95	92,350
» » » »	1- 4-1985/95	92,325
» » » »	1- 5-1985/95	93,125
» » » »	1- 6-1985/95	93,675
» » » »	1- 7-1985/95	94,250
» » » »	1- 8-1985/95	93,950
» » » »	1- 9-1985/95	93,200
» » » »	1-10-1985/95	93,050
» » » »	1-11-1985/95	93,050
» » » »	1-12-1985/95	93,575
» » » »	1- 1-1986/96	93,350
» » » »	1- 1-1986/96 II	97,400
» » » »	1- 2-1986/96	93,425
» » » »	1- 3-1986/96	92,875
» » » »	1- 4-1986/96	92,825
» » » »	1- 5-1986/96	93,500
» » » »	1- 6-1986/96	94,325
» » » »	1- 7-1986/96	94,075
» » » »	1- 8-1986/96	92,925
» » » »	1- 9-1986/96	92,725
» » » »	1-10-1986/96	92,575
» » » »	1-11-1986/96	92,750
» » » »	1-12-1986/96	93 —
» » » »	1- 1-1987/97	92,925
» » » »	1- 2-1987/97	92,400
» » » »	18- 2-1987/97	92,575

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,250
» » » »	1- 4-1987/97	93,375
» » » »	1- 5-1987/97	93,325
» » » »	1- 6-1987/97	94,175
» » » »	1- 7-1987/97	93.575
» » » »	1- 8-1987/97	93,225
» » » »	1- 9-1987/97	95,225
Buoni Tesoro Pol.	9,25% 1- 1-1990	99 —
» » »	12,50% 1- 1-1990	101 —
» » »	9,25% 1- 2-1990	98,625
» » »	12,50% 1- 2-1990	101,100
» » »	9,15% 1- 3-1990	98,475
» » »	10,50% 1- 3-1990	98,825
» » »	12,50% 1- 3-1990	101,225
» » »	10,50% 15- 3-1990	98,700
» » »	9,15% 1- 4-1990	98,300
» » »	10,50% 1- 4-1990	98,700
» » »	12,00% 1- 4-1990	100,850
» » »	10,50% 15- 4-1990	98,700
» » »	9,15% 1- 5-1990	98,225
» » »	10,50% 1- 5-1990 Q	99,825
» » »	10,50% 1- 5-1990 B	98,675
» » »	10,50% 18- 5-1990	98,700
» » »	9,15% 1- 6-1990	98,225
» » »	10,00% 1- 6-1990	99,475
» » »	10,50% 16- 6-1990	98,525
» » »	9,50% 1- 7-1990	98,675
» » »	10,50% 1- 7-1990	99,025
» » »	11,00% 1- 7-1990	98,775
» » »	9,50% 1- 8-1990	98,625
» » »	10,50% 1- 8-1990	98,800
» » »	11,00% 1- 8-1990	98,700
» » »	9,25% 1- 9-1990	97,950
» » »	11,25% 1- 9-1990	98,725
» » »	11,50% 1- 9-1990	98,900
» » »	9,25% 1-10-1990	96,825
» » »	11,50% 1-10-1990	98,900
» » »	11,50% 1-10-1990 B	98,800
» » »	9,25% 1-11-1990	96,825
» » »	11,50% 1-11-1990	96,875
» » »	9,25% 1-12-1990	96,925
» » »	12,50% 1- 3-1991	102,250
» » »	9,25% 1- 1-1992	93,600
» » »	9,25% 1- 2-1992	93,625
» » »	11,00% 1- 2-1992	95,450
» » »	9,15% 1- 3-1992	93,825
» » »	9,15% 1- 4-1992	93,650
» » »	11,00% 1- 4-1992	95,025
» » »	9,15% 1- 5-1992	93,975
» » »	11,00% 1- 5-1992	95,450
» » »	9,15% 1- 6-1992	95,125
» » »	10,50% 1- 7-1992	97,375
» » »	11,50% 1- 7-1992	95,925
» » »	11,50% 1- 8-1992	95,675
» » »	12,50% 1- 9-1992	97,600
» » »	12,50% 1-10-1992	97,575
» » »	12,50% 1-11-1993	97,050
» » »	12,50% 1-11-1993 II	97,200
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	100,775
» » » »	1983/90 11,50%	101,500
» » » »	1984/91 11,25%	103,100
» » » »	1987/91 8,75%	97,150
» » » »	1984/92 10,50%	102,200
» » » »	1985/93 9,60%	99,700
» » » »	1985/93 9,75%	99,950
» » » »	1985/93 9,00%	97,600
» » » »	1985/93 8,75%	96,900
» » » »	1986/94 8,75%	97,200
» » » »	1986/94 6,90%	89,825
» » » »	1987/94 7,75%	91,050
» » » »	26-4-1988/92 8,50%	95,850
» » » »	Ind. 21-3-1988/92 8,50%	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M07069

MINISTERO DEL TESORO

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso, per esami, ad un posto di attuario nel ruolo della ex carriera direttiva per i servizi attuariali della Direzione generale degli istituti di previdenza.

Il diario delle prove scritte del concorso, per esami, ad un posto di attuario in prova nel ruolo della ex carriera direttiva per i servizi attuariali della Direzione generale degli istituti di previdenza, indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 90 del 15 novembre 1988, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - del 21 luglio 1989.

89E3058

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove scritte del concorso speciale, per esami, e del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di primo dirigente vacanti al 31 dicembre 1988 nel ruolo dei dirigenti per i servizi amministrativi centrali dell'Amministrazione centrale del tesoro.

I diari delle prove scritte del concorso speciale, per esami, e del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di primo dirigente, vacanti al 31 dicembre 1988, nel ruolo dei dirigenti per i servizi amministrativi centrali dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetti con decreto ministeriale 25 novembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 6 del 24 gennaio 1989, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - del 21 luglio 1989.

89E3059

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a centoventitre posti di ispettore aggiunto (BT) per candidati in possesso del diploma di geometra, perito industriale e maturità scientifica.

La prima e la seconda prova scritta del concorso pubblico a centoventitre posti di ispettore aggiunto in prova (BT) per candidati in possesso del diploma di geometra, perito industriale e maturità scientifica, indetto con decreto ministeriale n. 152 del 28 gennaio 1988 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 15 novembre 1988, si svolgeranno nella stessa giornata il 19 settembre 1989 presso l'Hotel Ergife, via Aurelia n. 619, Roma.

La prima prova, della durata approssimativa di un'ora, avrà inizio alle ore 8,30.

La seconda prova, anch'essa della durata di circa un'ora, avrà inizio non appena terminate le procedure relative alla prima.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento rilasciato dalla pubblica autorità.

89E3064

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a trentasette posti di ispettore aggiunto (BA) per candidati in possesso del diploma di maturità tecnica commerciale, analista contabile e operatore commerciale, maturità classica e maturità artistica.

La prima e la seconda prova scritta del concorso pubblico a trentasette posti di ispettore aggiunto in prova (BA) per candidati in possesso del diploma di maturità tecnica commerciale, analista contabile e operatore commerciale, maturità classica e maturità artistica, indetto con decreto ministeriale n. 153 del 27 gennaio 1988 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - dell'11 novembre 1988, si svolgeranno nella stessa giornata il 18 settembre 1989 presso l'Hotel Ergife, via Aurelia n. 619, Roma.

La prima prova, della durata approssimativa di un'ora, avrà inizio alle ore 8,30.

La seconda prova, anch'essa della durata di circa un'ora, avrà inizio non appena terminate le procedure relative alla prima.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento rilasciato dalla pubblica autorità.

89E3063

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a centosessantasei posti di vice consigliere di prefettura dell'Amministrazione civile dell'interno.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a centosessantasei posti di vice consigliere di prefettura dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 9 marzo 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 7 aprile 1989) si terranno nei giorni 4, 5, 6 e 7 luglio 1989, in Roma, presso l'Ente autonomo fiera di Roma, via Cristoforo Colombo n. 291/295 alle ore 8.

89E3057

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rettifica al decreto ministeriale 5 dicembre 1988 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edil Futura» a r.l., in Cervarese S. Croce, e la nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1989, il decreto ministeriale 5 dicembre 1988, concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edil Futura» a r.l., con sede in Cervarese S. Croce (Padova), e la nomina del commissario liquidatore, è stato rettificato, limitatamente al nome del predetto commissario, come segue:

«rag. Bonamin Giorgio (anziché Bonacin Giorgio), nato a Cittadella (Padova) il 7 dicembre 1936 e residente ivi in via Borgo Padova, 123».

89A2604

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di artificio» di cui al decreto ministeriale n. 559/C. 18511/XVJ del 15 febbraio 1989. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1989).

Al terzo rigo del testo del comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 9, seconda colonna, della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... carica pirotecnica di grammi 81 + 1 ...», si legga: «... carica pirotecnica di grammi 81 ± 1 ...»; al successivo quarto rigo, dove è scritto: «... nitrato di potassio (*16%*) ...», si legga: «... nitrato di potassio (*18%*) ...».

89A2613

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.